



CITTA' DI CIVIDALE DEL FRIULI

UNITA' OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Art. 1 NASTRO ORARIO

Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle 22.00.

Art. 2 APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 10 ore.

Art. 3 CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare, con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati come segue:
 - a) **settore alimentare:** *lunedì pomeriggio* o *mercoledì pomeriggio*, a scelta dell'esercente;
 - b) **settore non alimentare:** *lunedì mattina* o in altra giornata fissata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 3 c. 2, del D.P.G.R. 148/Pres., sulla scorta degli usi di piazza esistenti".
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.
3. L'operatore deve comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale la scelta effettuata che rimane valida per 6 mesi, decorsi i quali, in assenza di ulteriore comunicazione di variazione della chiusura obbligatoria prescelta, si intenderà confermata la stessa.
4. Qualora una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare a tale obbligo con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.
6. All'obbligo di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1), soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.
7. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale indicata al comma 1.

Art. 4

CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al 1° comma, la vendita di fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali.

Gli operatori del settore merceologico non alimentare nonché gli operatori che esercitano entrambi i settori, devono delimitare convenientemente (ad es., con transenne) l'area destinata alla vendita dei fiori, in modo tale da rendere chiaro al consumatore che la vendita, nelle ore antimeridiane della festività infrasettimanali, è limitata ai soli fiori.

1. Sono escluse dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva le rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.
2. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
3. Durante il mese di dicembre, è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
4. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, ad eccezione delle concessionarie e rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli, in occasione di campagne dimostrative promosse direttamente dalle case produttrici.

Art. 5

APERTURA IN DEROGA PER 8 DOMENICHE O FESTIVITÀ IN PARTICOLARI OCCASIONI

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi per 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali come previsto dall'art. 25, comma 8, della L.R. n. 8/99, con apposita ordinanza del Sindaco, sentiti gli organismi di cui al comma 1, dell'art. 25, della L.R. 8/99.
2. L'apertura domenicale o festiva può essere concessa anche per Borghi, Vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate dall'evento che giustifichi l'apertura in deroga.

Art. 6

AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITÀ - SOSPENSIONI

1. L'operatore ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di dieci ore, nonché in osservanza della chiusura infrasettimanale corrispondente al settore merceologico esercitato.
2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, che devono essere osservate.
3. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie annuali, malattia, lutto o altri casi di forza maggiore.
4. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve comunicare non oltre il 30° giorno dall'inizio, la durata della sospensione stessa.

Art. 7

NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA

1. la mezza giornata di apertura, nel giorno in cui ricade la chiusura infrasettimanale obbligatoria corrispondente al settore merceologico esercitato, deve ricadere nella seguente fascia oraria con il limite massimo di sei ore:
 - a) apertura antimeridiana in orario compreso tra le 5:00 e le 14:00
 - b) apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 22:00

Art. 8

ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ciascuna a determinati orari, si parla di attività mista.
2. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente, che deve essere comunicata dall'esercente al Comune, contestualmente alla scelta della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente regolamento.
3. E' vietato comunque un orario differenziato.

Art. 9

ORARIO NOTTURNO

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 8/99, possono svolgere attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora non si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalle ore 22:00 alle 5:00.

Art. 10

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a)le rivendite di generi di monopolio;
 - b)gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui all L.R. 17/97;
 - c)gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie;
 - d)le rivendite dei giornali;
 - e)gli impianti stradali di distribuzione carburanti;
 - f)le imprese artigiane non rientranti nel settore agro-alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

Art. 11

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. Nel periodo compreso tra il **1 MARZO** ed il **30 NOVEMBRE** di ogni anno, gli operatori determinano liberamente l'orario di apertura e chiusura, come previsto dall'art. 26, comma 1, della L.R. 8/99.

Art. 12
SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni stabilite dagli articoli

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4, commi 1, 2 (1° capoverso), 5, 6
- e) 6, comma 2
- f) 9

del presente Regolamento è punita come previsto dall'art. 37 della L.R. 8/99, con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni avviene secondo quanto previsto dalla L.R. 17.01.1984, n. 1.

2. La violazione delle altre disposizioni previste dal presente Regolamento non rientranti nel Comma 1, è sanzionata ai sensi degli art. 106, 107, 108 e 109 del Regio decreto 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 200.000.

Art. 13
NORMA FINALE

L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico del presente regolamento.